



COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA

Provincia di Pavia

DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di marzo, presso la sede del Comune di Santa Maria della Versa, con la presente scrittura privata avente fra le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Santa Maria della Versa – P.zza Ammiraglio Faravelli n. 1, in persona del Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Maria Cristina Calatroni, che agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, di seguito denominato semplicemente Ente, in virtù di decreto di nomina n. 6 del 23.06.2018;

E

Dott. Mirko Panigati, di seguito denominato semplicemente revisore;

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 234 T.U.E.L e dell'art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, il Comune di Santa Maria della Versa, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all'elezione dell'organo di revisione economico- finanziaria, nella persona del Dott. Mirko Panigati

SI CONVIENE E S T I P U L A

quanto segue:

Art.1

L'ente conferisce al Dott. Mirko Panigati, che accetta, l'incarico per l'attività di revisione economico-finanziaria del Comune di Santa Maria della Versa, ai sensi ed in conformità dell'articolo 234, e seguenti, del T.U.E.L..

Art. 2

L'incarico ha la durata di anni tre con decorrenza dal 30.03.2018 e con scadenza, pertanto, fissata al 29.03.2021, salvo *prorogatio* di legge.

Art. 3

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Art. 4

Il revisore svolge le funzioni previste dall'articolo 239 e ss. del T.U.E.L. e dal regolamento di contabilità. A solo titolo esemplificativo, in particolare, il revisore:

- a) collabora con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti comunali;
- b) formula il parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- e) predispone la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine di venti giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla Giunta Comunale. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione. Inoltre deve attestare la verifica sull'esigibilità dei RR.AA. conservati;
- f) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- g) esegue le verifiche di cassa di cui all'articolo 223 del T.U.E.L.;
- h) esegue le verifiche straordinarie di cassa di cui all'articolo 224 del T.U.E.L., secondo disposizioni regolamentari o con modalità da concordarsi con l'ente;
- i) presenza, su richiesta del Sindaco, alle sedute consiliari di approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché alle sedute ove vengono poste in discussione le gravi irregolarità di gestione riscontrate e comunicate;
- j) verifica il rispetto delle norme vigenti in materia di personale, anche certificando il rispetto dei limiti di spesa e la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;
- k) redige eventuali riscontri, relazioni o altra documentazione richiesta da organi di controllo e vigilanza in merito alla gestione economico-finanziaria dell'ente;

l) cura tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 5

In caso di ritardo negli adempimenti rispetto ai termini previsti dall'articolo 4 del presente disciplinare o dai regolamenti comunali, è prevista a carico del revisore dei conti una penale di € 25,00 (euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo.

La penale non è dovuta se il ritardo è imputabile all'ente nella messa a disposizione della documentazione necessaria per l'espletamento delle funzioni.

L'applicazione della penale deve essere preceduta dalla contestazione scritta della presunta infrazione rilevata, con l'assegnazione di un congruo termine, non inferiore comunque a dieci giorni lavorativi, per eventuali controdeduzioni.

Art. 6

Il revisore è revocabile solo per accertata inadempienza, in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal precedente articolo 4.

Il Consiglio Comunale dispone la revoca dell'incarico, previa formale diffida all'eseguire quanto previsto nel presente incarico.

Il revisore può procedere a rassegnare le proprie dimissioni, dandone ampia motivazione. Egli resterà in carica fino alla nomina del nuovo revisore.

Art. 7

Il revisore risponde della veridicità delle attestazioni rese ed adempie con la diligenza del mandatario.

La responsabilità civile è integrata da quella penale e disciplinare, tutte le volte in cui la non veridicità delle attestazioni o la modalità degli adempimenti concretizzi una fattispecie penale oppure disciplinare nei confronti del proprio ordine professionale, per violazione dei canoni di deontologia professionale.

Art. 8

Il revisore, per l'espletamento delle proprie funzioni, ha diritto, su richiesta, di ricevere l'ordine del giorno di convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti, così come copia delle deliberazioni e determinazioni assunte dagli organi dell'ente.

I verbali delle verifiche di cassa e delle altre operazioni svolte dal revisore presso l'ente sono numerati e conservati in ordine cronologico a cura del Settore Economico-Finanziario.

Art. 9

Per il corretto svolgimento delle funzioni e delle attività descritte al precedente articolo 4, al revisore è riconosciuto un compenso annuo di euro 2.970,00 (duemilanovecentosettanta/00) al netto del contributo alla competente cassa previdenziale e dell'IVA di legge.

La liquidazione del compenso soggiacerà ai requisiti di cui alla legge n. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti) e alla legge 296/2006 (regolarità contributiva).

Il compenso potrà essere riveduto in caso di modifica, con successivo decreto ministeriale, dei limiti previsti per la classe demografica di riferimento.

Il compenso verrà liquidato in due rate di pari importo previa presentazione di regolare fattura, al termine di ciascun semestre solare. Il periodo iniziale e quello finale dell'incarico, non coincidenti con un semestre solare pieno, saranno fatturati e liquidati in ragione dell'effettiva durata dei periodi stessi.

Al revisore, non residente nel Comune di Santa Maria della Versa, oltre al compenso, spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il tragitto fra la propria residenza e la sede dell'ente, previa presentazione della documentazione giustificativa. In caso di utilizzo del proprio automezzo, il rimborso avviene sulla base dei chilometri percorsi, applicando una tariffa chilometrica pari ad un quinto del prezzo della benzina verde per ogni chilometro percorso, sulla base della minore distanza chilometrica prevista e certificata dall'A.C.I.. In ogni caso, si applica la disciplina contenuta all'art. 241, comma 6 bis, del D.Lgs. 267/00, così come modificato dalla L. 89/2014. Nessun rimborso è invece previsto per le spese di vitto e alloggio, eventualmente sostenute.

Il Responsabile del Servizio Finanziario concorderà gli incontri con il professionista incaricato, limitando la sua presenza agli adempimenti formali previsti per legge, ricorrendo prioritariamente alla corrispondenza telematica.

Art. 10

L'Ente si riserva di attribuire o richiedere con apposito provvedimento espresso ulteriori prestazioni rispetto a quanto previsto dall'articolo 4.

Art. 11

Per quanto non previsto o disciplinato dal presente contratto, le parti fanno riferimento agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, oltre che a disposizioni legislative e/o regolamentari disciplinanti la materia. Eventuali modifiche normative aventi efficacia sul presente contratto, dovranno essere concordate tra le parti, fatta salva la facoltà per entrambi di risolvere il rapporto giuridico in essere.

Art. 12

In caso di controversie, in assenza di risoluzione bonaria della controversia, la competenza è del Foro di Pavia.

Art. 13

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte che agisce.

Letto, approvato e sottoscritto.

Santa Maria della Versa,

Per l'ente:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Cristina Calatroni

Il Revisore dei conti

F.to Dott. Mirko Panigati